Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 188**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 agosto 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 49.

Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti dell'Amministrazione postale-telegrafica

Ritenuta la necessità di integrare il trattamento economico disposto per i fattorini telegrafici dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo luogotenenziale, n. 357;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, in ragione di L. 0,60 o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso uffici di città fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.

« Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennità di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ma l'indennità e le quote complementari predette sono ridotte del 25 % e queste ultime sono limitate al coniuge e a quattro persone di famiglia a carico. Si applicano altresì le disposizioni delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 7 del decreto medesimo ».

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, è aggiunto quanto segue:

« Del concorso di spesa predetto non si tiene conto nella determinazione dell'assegno personale di cui alla lettera *a*) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 50.

Autorizzazione della spesa di L. 100.000.000 per i lavori di ricostruzione degli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonchè delle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi danneggiate a causa di eventi bellici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per la esecuzione a cura dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni di opere di riparazione dei danni bellici subiti dagli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonchè dalle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Nomina di commissari straordinari di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

1) L'avv. Giovanni Passarella fu Donato, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Trivigno (Potenza), in sostituzione del sig. Ferdinando Prete, dimissionario. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2) Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Celle di San Vito (Foggia) e il sig. Samuele Minutillo fu Vito, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

3) Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Crotone (Catanzaro) e il sig. Giuseppe Ciliberto di Gregorio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2399)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Apertura di dipendenze in Buscate, Canegrate e San Giorgio di Legnano (Milano) della Banca di Legnano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Buscate, Canegrate e San Giorgio di Legnano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2409)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) nei confronti di quattro dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini suddetti;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 120.000.000 nel capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, suindicato, si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge al licenziamento dei seguenti dipendenti:

n. 1 (impiegato presso la miniera di Campello Monti - Novara);

n. 2 (un dirigente ed un impiegato presso lo stabilimento per il Vanadio di Genova San Quirico);

n. 1 (distaccato presso la miniera di Gorno - Bergamo).

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale e che la situazione dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare, o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), nei confronti di quattro dipendenti, come specificato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dalla sede e dagli uffici dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale sociale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Vista la lettera dell'Azienda predetta, n. 1106/P, del 21 giugno 1946, in cui vengono elencati i nominativi ed i motivi che determinarono i licenziamenti disposti dalle seguenti sedi e stabilimenti aziendali:

Direzione Generale	N. 296
Uffici del Nord Italia: (Raffineria di Venezia, deposito costiero di Venezia, deposito di Vado). .	» 10
Totale . . .	N. 306

Considerato che i sopraccennati provvedimenti di licenziamento furono determinati da motivi di interesse aziendale e presa in esame la condizione della Azienda, in relazione alle attuali contingenze;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede e dagli uffici della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) come specificato nelle premesse del presente decreto, nei confronti di n. 306 impiegati dell'Azienda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2436)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Camucia della Banca popolare di Cortona con sede in Cortona (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cortona (Arezzo);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cortona (Arezzo), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Camucia, frazione del comune di Cortona (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2407)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Proroga autorizzazione della pesca del pesce persico sotto misura nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, col quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca ed i relativi servizi vengono devoluti a questo Ministero;

Visto l'art. 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1942, con il quale, per il periodo di un anno, la misura minima che il pesce persico (Perca fluviatilis) del lago Trasimeno deve aver raggiunta perchè la pesca, compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni, è stata ridotta da centimetri 15 a centimetri 12;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1942, con il quale è stato disposto che il commercio del pesce persico pescato nel lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, può essere esercitato oltre che nella provincia di Perugia anche nei comuni di Roma, Terni, Arezzo e Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1945, con il quale tali disposizioni vengono prorogate a tutto il 31 luglio 1946;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni stesse, sino a tutto il 31 luglio 1947;

Decreta:

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942, vengono prorogate a tutto il 31 luglio 1947.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2427)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Convalida di licenziamenti effettuati dalla Società per azioni « Ala Italiana » dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945 nei confronti dei suoi impiegati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini in questione;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Viste le lettere della suaccennata Società numeri 1563-1741, rispettivamente del 20 maggio e 12 giugno 1946, con le quali viene comunicato che durante il periodo 8 settembre 1943-30 aprile 1945, gli uffici sociali del nord Italia del predetto Ente procedettero al licenziamento di personale (dirigenti, personale di volo, impiegati ed operai) e che tali provvedimenti vennero determinati da necessità di carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Società non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e precisamente dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945 dagli uffici del nord Italia della Società per azioni « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) nei confronti del rispettivo personale (dirigenti, personale di volo, impiegati ed operai).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'aeronautica
CINGOLANI

(2397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 984292, prima serie di L. 1400 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 154 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Aniello, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2446)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 140332, serie 3ª, di L. 300 (trecento), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Orzinuovi per il versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta da Borio Enrico e Carlo fu Carlo, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al solo Borio Enrico fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2447)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 5595 e 5599 serie 9ª di L. 400 (quattrocento) ciascuna, rilasciata la prima in data 29 febbraio 1940, la seconda il 29 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere per il versamento della 1ª e della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuto dalla ditta Cavalieri Giulio e Giovanni fu Geremia, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Cavalieri Giovanni fu Geremia per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla dáta della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Mantova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2448)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 135; serie 3ª, n. 437903, di L. 133; serie 4ª, n. 287154, di L. 133, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Re Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2449)

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1: serie 8ª, n. 581615, del 1° aprile 1940, di L. 35; serie 8ª, n. 581943, del 10 maggio 1940, L. 33, serie 6ª, n. 463157, del 5 luglio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 529858, del 23 agosto 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 665061, del 2 dicembre 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 946834, del 7 gennaio 1941, di L. 33, rilasciate dall'Esattoria comunale di Siracusa per pagamento dalla 1ª rata alla 6ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta per l'art. 15 ruolo fabbricati di detto Comune dalla ditta Cannamela Nicolò, Paolo, Salvatore, Lucia, Giuseppa, Angela e Domenica fu Sebastiano, con delega a Cannamela Paolo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2450)

Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 84.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1951, n. 188, serie 48ª, di lire 1.000 capitale nominale, n. 196, serie 50ª di lire 5.000 capitale nominale, n. 241, serie 51ª, di lire 2.000 capitale nominale, intestati a Leonardi Vittorio fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Schiaccianoce Gioacchina fu Alfio, vedova Leonardi, dom. a Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi certificati al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 60.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	269668	Asilo infantile di Capuzzo (Novara), amministrato dalla locale Congregazione di carità	17,50
Id.	200835	Merletti Metilde fu Vittorio, moglie di Berra Giuseppe, domiciliata a Torino	262,50
Id.	278588	Società operaia agricola di Stradella (Pavia)	105 —
Id.	419079	Locatelli Enrichetta detta Adele di Pietro, moglie di Inzaghi Vincenzo Achille detto Achille, dom. in Milano	238 —
Id.	797482	Facciotto Taurina fu Giuseppe, ved. Prato Enrico, dom. a Torino	3.850 —
Id.	854267	Conservatorio di Santa Maria degli Angeli e legati annessi in Putignano (Bari)	10,50
Id.	297914	Guillot Giuseppina fu Paolo, nubile, dom. in Torino	2,131,50
Id.	78446	Cappella sotto il titolo di San Marco, comune di Lemie (Torino)	231 —
Id.	540654	Goggia Luigi fu Lorenzo, dom. in Torino	70 —
Id.	433454	Ospedale San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre (Catania)	318,50
Id.	316644	Crespi Maria di Cesare, minore emancipata sotto la curatela del marito Baj Antonio fu Giovanni, dom. in Corsico (Milano)	31,50
Id.	789920	Meta Michele fu Federico, dom. a Pratola Peligna (Aquila)	752,50
Id.	757844	Congrega della Purificazione di Villaricca già Panicocoli (Napoli)	52,50
Id.	467628	Chiesa arcipretale del SS.mo Salvatore di Castelnuovo di Valle di Cecina (Pisa)	42 —
Id.	321702	Piccaluga Maria Rosa Natalina detta Natalina di Guglielmo, moglie di Rossi Ildebaldo, dom. in Milano	819 —
Id.	401361	Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano	14.000 —
Id.	521705	Cerza Anna fu Alessandro, moglie di Nisco Alfonso, dom. a San Giorgio la Montagna (Benevento)	374,50
Id.	263453	Conti Annita fu Giuseppe, moglie di Guicciardi Giuseppe, dom. in Sondrio	87.50
Id.	66263	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Maddalena, in Foglizzo (Aosta)	80,50
Id.	195141	Parrocchia dei Santi Maurizio e Domenico, in Ivrea (Torino)	31,50
Id.	473623	Beneficio parrocchiale di San Silverio, in Corzonera-Valprato (Torino)	10,50
Id.	273835	Molinari Antonia fu Luigi, moglie di Rebora Gio. Daniele, dom. in Milano	35 —
Id.	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. in Firenzuola (Firenze)	210 —
Id.	426969	Collegio di Maria di Gesino, in Palermo	135 —
Id.	468455	Asilo infantile di Carnago (Como)	52,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	350627	Aymar Margherita fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Negro Maria ved. Aymar, dom. in Torino	70 —
Id.	343605	Chiesa parrocchiale di San Michele di Pers, in San Daniele (Udine)	21 —
Id.	488203	Chiesa di San Lorenzo, in Talmassous (Udine)	10,50
Id.	179438	Cappella di San Mauro, in Casoria (Napoli)	77 —
Id.	608027	Carnesecchi Coppini Argia di Achille, moglie di Quagliuolo Vittorio di Ferdinando, dom. in Napoli	1.575 —
Id.	675854	Reinaud Tommaso fu Battista, dom. a Crissolo (Cuneo)	175 —
Id.	165405	Comune di Volvera (Torino)	112 —
Id.	396413	Brandazzi Michelina fu Antonio, minore sotto la tutela di Ferrari Giovanni fu Michele, dom. in Cornovecchio (Milano)	59,50
Id.	174105	Ballor Giovanna Battistina fu Giuseppe, moglie di Giovanni Girandi, dom. in Torino	1,298,50
Id.	307043	Società di patronato per i liberati dal carcere del circondario di Biella (Novara)	210 —
Id.	98409	Coadiutoria d'ufficio nella parrocchia di San Francesco di Pavia, rappr. dall'investito pro tempore	483 —
Id.	347540	Parola Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Legnano (Milano)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(979)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 31 luglio 1946, n. 3109, importo del mutuo L. 300.000.000.

(2415)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 3 agosto 1946, n. 3814, ammontare del mutuo L. 380.000.000.

(2416)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 5 agosto 1946, n. 2718, importo del mutuo L. 10.500.000.

(2417)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto Ministeriale in data 16 luglio 1946, n. 10.14249/10089.G, la Sezione di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, è autorizzata ad accettare il lascito di L. 10.000 (diecimila) disposto in suo favore dalla defunta signora Miniati Marianna, da Cernobbio, con testamento olografo del 10 luglio 1943 pubblicato per atti del notaio Franco Seveso, da Como, registrato a Como il 24 dicembre 1943, n. 1230, vol. 266.

(2419)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.